

Allegato "A" alla delibera n. 178/2023 del 23 novembre 2023

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete
2025 presentato da Ente Autonomo Volturmo S.r.l.**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	5
2.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni	5
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	5
3.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
3.2 Indicazioni.....	5
3.3 Prescrizioni	5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell’Autorità.....	6
4.2 Indicazioni.....	6
4.3 Prescrizioni	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	7
5.1 Valutazioni dell’Autorità.....	7
5.2 Indicazioni.....	7
5.3 Prescrizioni	8
6. Tariffe e Performance Regime – Capitolo 6 del PIR	8
6.1 Valutazioni dell’Autorità.....	8
6.2 Indicazioni.....	9
6.3 Prescrizioni	9
7. Allegati al PIR.....	9
7.1 Valutazioni dell’Autorità.....	9
7.2 Indicazioni.....	10
7.3 Prescrizioni	10

Premessa

Con nota del 5 ottobre 2023, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 51340/2023, la società Autonomo Volturno s.r.l. (di seguito: EAV) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2025 (di seguito: PIR 2025) e relativi allegati, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali all' "Agenzia Campana per la Mobilità Regionale - ACaMIR" (nel seguito: AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)" e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2023-2024.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
GI:	Gestore dell'infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura ferroviaria nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta;
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Si ritiene necessario che nel capitolo 1.1 *“Introduzione generale”*, il GI riporti le informazioni riferite allo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione aziendale promosso dalla Regione Campania e sugli eventuali effetti che, in funzione di detto stato di avanzamento, si possono prevedere con riferimento al processo di allocazione della capacità da svolgersi nel corso dell’anno 2024 ed alle attività che si prevede possano essere svolte nel corso dell’orario di servizio 2024-2025, a cui il PIR si riferisce.

Si ritiene opportuno verificare, nei titoli dei paragrafi del capitolo e, in generale, in tutto il testo del documento, l’indicazione, ove ricorra, della relativa data di aggiornamento che, in molti casi, non appare corretta.

Con riferimento al periodo di validità del PIR, si ritiene necessario correggere, nel paragrafo 1.6.1 *“Periodo di validità”*, e ovunque ricorrano nel testo del documento, le date riferite all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, che ha inizio il 15 dicembre 2024 e termina il 13 dicembre 2025.

Il testo riporta, in alcuni paragrafi, formulazioni verbali sulle attività o sulle adozioni non conferenti con le date di valenza del PIR 2025 e che potrebbero indurre incertezza nel lettore. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, nel paragrafo 6.4 *“Performance Regime”* è riportata la seguente dicitura *“Il sistema entrerà in vigore con l’orario di servizio 2021/2022”*, che, allo stato attuale e a prescindere dei contenuti sullo stesso tema contenuti in altri paragrafi, rende ambigua l’interpretazione sulla sua adozione. Si ritiene, quindi, opportuno che il GI, per coerenza e maggior chiarezza espositiva, corregga le tempistiche inserite nel documento utilizzate con riferimento ad attività e procedimenti che, alla data di pubblicazione ufficiale del PIR 2025, dovessero risultare già completati.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1** Si dà indicazione al Gestore di verificare, nei titoli dei paragrafi del capitolo 1.1 e, in generale, in tutto il testo del documento, l’indicazione, ove ricorra, della relativa data di aggiornamento, che in molti casi non risulta corretta. Se del caso, il Gestore può eliminare tutte le date di aggiornamento dei paragrafi, lasciando solo quella per i paragrafi modificati nella presente edizione.
- 1.2.2** Si dà indicazione al Gestore di correggere le tempistiche indicate nel documento, laddove riferite ad attività e adempimenti che, alla data di pubblicazione ufficiale del PIR 2025, dovessero risultare già completati.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1** Si prescrive al Gestore di riportare, nel paragrafo 1.1 *“Introduzione generale”*, le informazioni riferite allo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione aziendale, promosso dalla Regione Campania, nonché quelle sugli eventuali effetti che, in funzione di detto stato di avanzamento, si possono prevedere con riferimento al processo di allocazione della capacità da svolgersi nel corso dell’anno 2024 ed alle attività che si prevede possano essere svolte nel corso dell’orario di servizio 2024-2025, a cui il PIR riferisce.
- 1.3.2** Si prescrive al Gestore di correggere, nel paragrafo 1.6.1 *“Periodo di validità”*, e ovunque ricorrano nel testo del documento, le date riferite all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, che ha inizio il 15 dicembre 2024 e termina il 13 dicembre 2025.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

Il contenuto del paragrafo 3.4 "*Provvedimenti Infrastrutturali*" non risulta chiaramente leggibile, essendo, infatti, riportate frasi che sembrano far riferimento, con tempi coniugati al futuro, a lavori che dovranno essere effettuati insieme a frasi o elenchi riferiti a lavori presumibilmente ultimati.

Al fine di fornire una più chiara informativa al mercato, si ritiene, quindi, necessario dettagliare in maniera più chiara e coerente, con una revisione complessiva dell'intero paragrafo, quali siano, con riferimento alle due linee di competenza, i lavori di implementazione tecnologica originariamente previsti, distinguendo quelli completati e quelli eventualmente ancora da completare, per i quali ultimi dovrà essere indicata una data orientativa di ultimazione.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

3.3.1 Si prescrive al Gestore di revisionare il testo del paragrafo 3.4 "*Provvedimenti Infrastrutturali*", dettagliando in maniera chiara e coerente quali siano, con riferimento alle due linee di competenza, i lavori di implementazione tecnologica originariamente previsti, distinguendo quelli completati e quelli eventualmente ancora da completare, per i quali ultimi dovrà essere indicata una data orientativa di ultimazione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento alle tempistiche previste per il processo di allocazione della capacità, si ritiene necessario, nel paragrafo 4.3.2 *“Tempistica per richiedere capacità ai fini dell’accordo quadro”*, esplicitare, in una tabella riassuntiva, analoga a quella contenuta nel paragrafo 4.3.3, *“Tempistica per richiedere tracce per l’orario successivo a quello in vigore”*, i termini temporali previsti per il processo di allocazione della capacità quadro.

Per opportuno orientamento nello svolgimento di tale attività, il Gestore potrà fare riferimento, per quanto compatibile, a quanto contenuto nella prima bozza del PIR 2025 elaborata da RFI per l’IFN.

Si ritiene inoltre necessario, nel testo e nelle tabelle riportate nei paragrafi 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 *“Tempistica per richiedere tracce per l’adeguamento intermedio”*, esplicitare che, sia il processo di allocazione della capacità quadro, sia quello relativo alla definizione delle tracce per l’orario successivo a quello in vigore, che si completa con la costruzione dell’orario di servizio, sia quello relativo all’adeguamento intermedio dell’orario, vengono svolti dall’AB.

A tal fine, nel testo e nelle tabelle dei citati paragrafi si dovrà inserire un chiaro riferimento al suddetto AB come soggetto deputato alla elaborazione delle richieste di capacità (compresa quella quadro), allo svolgimento dell’eventuale processo di coordinamento, alla definizione del progetto orario per l’orario di servizio a cui il PIR si riferisce ed al suo adeguamento intermedio.

Con riferimento al paragrafo 4.5.1 *“Limitazioni all’accordo quadro”*, al fine di consentire un idoneo utilizzo della capacità disponibile da parte dei servizi effettuati per finalità di trasporto pubblico locale, salvaguardando comunque le esigenze di eventuali ulteriori richiedenti, cui va assicurato un maggior grado di accessibilità e trasparenza delle informazioni, si ritiene necessario riformulare il testo dell’intero paragrafo come segue:

“Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l’insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d’orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell’85%, di cui al primo bullet).”*

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

- 4.3.1 Si prescrive al Gestore di introdurre, nel testo del paragrafo 4.3.2 *“Tempistica per richiedere capacità ai fini dell’accordo quadro”*, una tabella riportante gli *step* temporali che definiscono le varie fasi del processo di allocazione della capacità quadro.
- 4.3.2 Si prescrive al Gestore di esplicitare, nella tabella e nel relativo testo da introdurre al paragrafo 4.3.2 ai sensi della precedente prescrizione 4.3.1, nonché nel testo e nelle tabelle del paragrafo 4.3.3, *“Tempistica per richiedere tracce per l’orario successivo a quello in vigore”* e 4.3.4 *“Tempistica per richiedere tracce per l’adeguamento intermedio”*, che le attività di elaborazione

delle richieste di capacità quadro, le richieste annuali di tracce per l'orario di servizio successivo a quello in vigore, che si completano con la definizione del progetto orario definitivo, nonché le attività connesse all'adeguamento intermedio dell'orario, sono svolte dall'AB.

4.3.3 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 4.5.1 *"Limitazioni all'accordo quadro"*, come segue:

"Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet)."*

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.2.2 *"Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito"*, si ritiene necessario che, ai fini dell'elencazione degli impianti e con specifico riferimento a quelli in cui il GI opera come gestore d'impianto, si introduca, per chiarezza e coerenza, in sostituzione del link attualmente presente (<https://www.eavsrl.it/web/prospetto-informativo-della-rete-2024>) e ritenendo che la descrizione degli impianti sia un elemento statico, avente rilevanza tanto per il PIR 2025 che per quelli futuri, un link ad una sezione dedicata del sito *web* in cui i suddetti elenchi abbiano una titolazione svincolata dall'annualità del PIR, ma che ne consenta di apprezzare la data di aggiornamento.

Si ritiene necessario che nel paragrafo 5.4.4 *"Servizi forniti da IF EAV"* si indichino gli impianti gestiti da IF-EAV e si introduca un link al sito *web* in cui è possibile accedere alle schede, in formato RNE, in cui devono essere descritti le localizzazioni, le caratteristiche di detti impianti, i servizi in essi forniti e le relative tariffe applicate dal Gestore d'impianto (IF EAV).

Con riferimento al paragrafo 5.5.2 *"Rifornimento idrico"*, si ritiene necessario che il GI specifichi le località in cui detto servizio è fornito.

Con riferimento ai contenuti del paragrafo 5.5.3 *"Assistenza a Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n.782/2021"*, si rileva che le informazioni riferite alle condizioni di accessibilità delle stazioni e fermate sono reperibili tramite link alla documentazione riferita al PIR 2024. Al riguardo, ritenendo la descrizione degli impianti elemento statico che, salvo aggiornamenti, ha rilevanza tanto per il PIR 2025 che per quelli futuri, per chiarezza e coerenza, si ritiene necessario che la relativa documentazione sia contenuta in una sezione dedicata del sito *web* con una titolazione svincolata dall'annualità del PIR, ma che ne consenta di apprezzare la data di aggiornamento.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di riportare, nel paragrafo 5.2.2 *"Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito"*, ai fini dell'elencazione degli impianti in cui il GI opera come gestore d'impianto, il link ad un'apposita sezione dedicata del sito *web* aziendale in cui i suddetti elenchi abbiano una titolazione svincolata dall'annualità del PIR, ma che ne consenta di apprezzare la data di aggiornamento.
- 5.3.2 Si prescrive al gestore di riportare, nel paragrafo 5.4.4 *"Servizi forniti da IF EAV"*, un elenco degli impianti in cui l'IF opera come gestore, nonché un apposito link al sito *web* in cui è possibile accedere alle schede, formato RNE, in cui devono essere descritti le localizzazioni, le caratteristiche di detti impianti, i servizi in essi forniti e le relative tariffe applicate dal gestore d'impianto (IF EAV).
- 5.3.3 Si prescrive al Gestore di riportare, nel paragrafo 5.5.2 *"Servizio idrico"*, l'elenco delle località in cui detto servizio è fornito.
- 5.3.4 Si prescrive al Gestore di inserire, nel paragrafo 5.5.3 *"Assistenza a Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n.782/2021"*, ai fini dell'indicazione delle caratteristiche di accessibilità delle singole stazioni e fermate, il link ad un'apposita sezione dedicata del sito *web* aziendale in cui i relativi elenchi abbiano una titolazione svincolata dall'annualità del PIR, ma che ne consenta di apprezzare la data di aggiornamento.

6. Tariffe e Performance Regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 6.2 *"Tariffe"*, si precisa quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, l'AB dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all'anno 2024 incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore modifichi il testo del paragrafo 6.2 *"Tariffe"*, come di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l'AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.

Il Gestore dovrà quindi provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nel capitolo 6 *"Tariffe e Performance Regime"*.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 6.2 "Tariffe", come di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l'AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare dal capitolo 6 "Tariffe e Performance Regime" tutti i valori dei canoni e delle tariffe, eventualmente riportati.

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento agli impianti presenti lungo le due linee Cannello- Benevento e Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese, elencati nei rispettivi allegati, si ritiene necessario che il GI verifichi e chiarisca, nella tabella riportata, il contenuto della colonna riportante le Tariffe di accesso ai vari servizi, dai quali vanno eliminati la fornitura di energia elettrica ed il servizio idrico: si tratta, infatti, di servizi le cui tariffe saranno indicate, secondo le modalità specificate nel capitolo 6 del presente Allegato, nei relativi paragrafi del capitolo 6 del PIR (6.2.3.1 "Fornitura energia elettrica di trazione" e 6.2.3.2 "Rifornimento idrico"). Nella formulazione attuale, in detta colonna appare, in alcuni casi, l'indicazione che il costo per l'accesso alle stazioni/fermate è ricompreso nel PMdA, mentre in altri è riportato "Pedaggio PMdA" oltre a valori economici.

Con riferimento ai modelli standard RNE utilizzati per la descrizione degli impianti di servizio, che sembrerebbero essere riferiti agli impianti di deposito Officina Benevento Appia e Officina Piedimonte Matese, si evidenzia che, se ivi il GI non opera come gestore di impianto, gli stessi vanno eliminati come allegati al PIR e dovranno essere compilati dal rispettivo gestore di impianto, secondo quanto previsto dalla prescrizione 5.3.1. Sempre ai sensi della suddetta prescrizione 5.3.1, le schede degli impianti non gestiti direttamente dal GI, da elencare nel paragrafo 5.4.4 "Servizi forniti da IF EAV", dovranno essere consultabili tramite l'introduzione nel PIR di apposito *link* che rimandi ad una apposita sezione del sito *web* di EAV.

Con riferimento agli allegati riportanti i format RNE relativi agli impianti in cui il Gestore opera come gestore d'impianto, si rende necessario che gli stessi siano univocamente identificati riportando il riferimento all'impianto al quale si riferiscono ed inseriti in apposita sezione del sito *web* del gestore, da allestire in coerenza con quanto precisato con la prescrizione 5.3.1.

In considerazione delle modalità - specificate nelle valutazioni riferite al capitolo 6 del presente Allegato - previste per la determinazione, nel corso del 2024, delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti negli impianti in cui il GI opera come gestore di impianto, si ritiene necessario che il GI elimini, dagli allegati, ogni indicazione eventualmente presente riferita alle tariffe.

Si ritiene, infine, necessario che il GI provveda a titolare e numerare adeguatamente gli allegati, con particolare riferimento a quelli descrittivi gli impianti presenti lungo le due linee Cannello - Benevento e Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese, ed a introdurre, in apposito paragrafo finale del PIR, un elenco degli

allegati riportante il loro numero identificativo, il titolo ed il link alla apposita sezione del sito *web*, da allestirsi secondo quanto previsto dalla prescrizione 5.3.1, destinata a contenerli.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1** Si prescrive al Gestore di eliminare, dagli allegati che riportano gli elenchi degli impianti lungo le due linee Cannello - Benevento e Santa Maria C.V. – Piedimonte, il riferimento ai servizi di fornitura di energia di trazione e di rifornimento idrico, le cui tariffe troveranno successiva esposizione nei rispettivi paragrafi 6.2.3.1, "*Fornitura energia elettrica di trazione*" e 6.2.3.2 "*Rifornimento idrico*".
- 7.3.2** Si prescrive al Gestore di eliminare, negli allegati che riportano gli elenchi degli impianti lungo le due linee Cannello - Benevento e Santa Maria C.V - Piedimonte, i valori economici indicati nella colonna riportante le tariffe, anche atteso che nella formulazione attuale, in detta colonna, appare, in alcuni casi, l'indicazione che l'accesso alle stazioni/fermate è ricompreso nel PMdA, mentre, in altri, è riportato "Pedaggio PMdA", oltre a valori economici.
- 7.3.3** Si prescrive al Gestore di voler eliminare, dagli allegati al PIR, i modelli - standard RNE - ove riferiti ad impianti in cui lo stesso Gestore non opera come gestore d'impianto. I suddetti modelli, che dovranno essere compilati, come previsto dalla prescrizione 5.3.1, dal rispettivo gestore di impianto, dovranno essere resi accessibili tramite apposito *link* da riportare nel paragrafo 5.4.4, "*Servizi forniti da IF EAV*", che rimandi alla pagina *web* in cui sono contenuti, in accordo a quanto previsto dalla medesima prescrizione 5.3.2.
- 7.3.4** Si prescrive al Gestore di voler titolare e numerare adeguatamente gli allegati, con particolare riferimento a quelli descrittivi gli impianti presenti lungo le due linee Cannello - Benevento e Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese, nonché di introdurre, in apposito paragrafo finale del PIR, un elenco degli allegati riportante il loro numero identificativo ed il titolo.